



P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it

PEC: novellara@cert.provincia.re.it

Nr. 68 Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE - ANNO 2019 .

L'anno **duemiladiciotto**, questo giorno **venti** del mese di **Dicembre** alle ore 19:40 in NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.:

Nominativo	Funzione	P.A	Nominativo	Funzione	P.A
CARLETTI ELENA	Presidente	P	LASAGNI SARA	Consigliere	P
MARIANI CERATI DANIELE	Consigliere	P	OLIVA SIMONE	Consigliere	P
LUCENTI EVA	Consigliere	P	GARERI DANIELE	Consigliere	P
SCOTTINI MONICA	Consigliere	A	FANTINATI CRISTINA	Consigliere	P
CATELLANI MANUELA	Consigliere	P	PELLINI EMANUELA	Consigliere	A
ZARANTONELLO SIMONE	Consigliere	P	MELLI MAURO	Consigliere	P
FURLAN DANIEL	Consigliere	P	PATERLINI STEFANO	Consigliere	A
MORANDO MARCELLO	Consigliere	P	MULE' GIOVANNI	Consigliere	P
BOCEDI LAURA	Consigliere	P			

Totale Presenti: **14**

Totale Assenti: **3**

La seduta è presieduta dal Sindaco **Elena Carletti** .

Assiste alla seduta il Segretario **Francesca Scarmiglia**.

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 14 componenti, dichiara aperta la seduta.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE - ANNO 2019.**SEDUTA DEL 20.12.2018**

SEDUTA PUBBLICA

Presenti all'appello n. 14 Consiglieri.

Entrato in precedenza il Consigliere Scottini Monica.

Assenti i Consiglieri Pellini Emanuela e Paterlini Stefano.

Presenti n. 15 Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'introduzione del Sindaco e gli interventi riportati nella precedente deliberazione n. 67 in data odierna;

VISTI:

- Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali in materia di tributi locali;
- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*";
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, che, all'art. 1, commi 639 e 640 e commi 669 e successivi, istituisce e disciplina il tributo sui servizi indivisibili denominato "TASI";

VISTO l'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 23/2011 ove si prevede che: "*3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno*";

CONSIDERATO CHE il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui ai commi 678 e 708 dell'art. 1 della legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, tenuto conto delle modifiche apportate dal comma 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 380-ter;

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 31/01/2018, avente ad oggetto: "*Tariffa servizi indivisibili (TASI-IUC). Approvazione aliquote e disciplina regolamentare anno 2018*";

DATO ATTO che:

- il gettito TASI presuntivo derivante dalle aliquote proposte per l'anno 2019, relativamente agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui all'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011, ammonta ad un importo complessivo stimabile in € 80.000,00;

- il gettito TASI presuntivo per l'anno 2019 è diretto alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2019, - in misura pari al 100%: Illuminazione pubblica e servizi connessi: € 80.000,00;

RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra espresso ed ai fini degli equilibri di bilancio per l'anno 2019, approvare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione della TASI per l'anno 2019, confermando tutto quanto già previsto nel 2018:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
2,5 per mille	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
1,0 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013
ESENTE	ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE . Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Lo stesso regime si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
ESENTE	ANZIANI E DISABILI E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
ESENTE	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
ESENTE	CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
ESENTE	FORZE DI POLIZIA Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
ESENTE	COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

ESENTE	ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)
0 per mille	FABBRICATI ABITATIVI ex IACP Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
0 per mille	ALTRI FABBRICATI ABITATIVI <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze • Alloggi a canone concertato • Alloggi in comodato • Alloggi a disposizione • Alloggi a canone libero
0 per mille	ALTRI IMMOBILI: <ul style="list-style-type: none"> • Aree fabbricabili • A/10 Uffici e studi privati • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza) • C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza) • D/1 Opifici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 1 – La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art.2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

Art. 3 - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso dei fabbricati rurali ad uso strumentale), la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore.

Art. 4 – Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale (come nel caso del fabbricato rurale strumentale abitativo, dato in uso a dipendente che lo utilizza come abitazione principale), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 90%.

Art. 5 - Il versamento della TASI si effettua in due rate, scadenti il **16 giugno** ed il **16 dicembre** per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il **16 giugno** di ogni anno.

Art. 6 - Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

Art. 7 - Il tributo TASI è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove si prevede che gli "Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le deliberazioni del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 151, comma 1, del TUEL, con il quale il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre;

RAMMENTATO che la funzione di gestione dei tributi locali è stata trasferita all'Unione Bassa Reggiana con decorrenza dal 1 aprile 2014 e che, pertanto, le attività di gestione del tributo sono affidate al funzionario responsabile individuato dall'Unione, che ha predisposto la presente proposta di deliberazione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:

- il responsabile del 1° Settore - Affari generali, amministrazione e controllo di gestione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;
- il responsabile finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione

e che detti pareri sono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO inoltre il parere del Revisore Unico dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del TUEL, con verbale n. 25 del 26.11.2018;

CON VOTI favorevoli n. 11 e contrari n. 3 (Fantinati Cristina "Insieme", Mulè Giovanni "Movimento 5 Stelle" e Melli Mauro "Indipendente per Novellara") legalmente espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri votanti su 15 presenti (il Consigliere Scottini Monica non partecipa alla votazione);

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2019, ai fini dell'applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), le aliquote e le norme regolamentari come riportate nella premessa del presente atto;
2. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto mediante invio telematico della medesima nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti del dell'art.1, comma 688, della legge 147/2013, così come modificato dall'art.

4, comma 12-quater, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

3. DI DARE ATTO che il gettito previsto del tributo, quantificato in € 80.000,00, sarà introitato su apposito stanziamento allocato al titolo 1, tipologia 101, dell'entrata del bilancio, e sarà destinato a finanziare parzialmente le spese per l'erogazione del servizio indivisibile di illuminazione pubblica;
4. DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza – Funzionario Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione Bassa Reggiana;
5. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
6. DI DICHIARARE, con separata votazione che ha dato il medesimo risultato sopra riportato, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio cui è collegata la presente deliberazione.

.-.-.

(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri, all'occorrenza, potranno chiedere ed ottenere copia).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Il Sindaco

Elena Carletti

Il Segretario

Francesca Scarmiglia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente nonché successivamente trasferito in Storico Atti pubblicati.”